

Regolamento delle Sezioni Merceologiche

Titolo Primo

Norme comuni, costituzione ed attività delle Sezioni

Art. 1 – Costituzione

Assindustria Vibo Valentia si articola in Sezioni merceologiche omogenee, che raggruppano le imprese associate in base all'attività esercitata.

La costituzione e lo scioglimento delle Sezioni sono deliberate dalla Giunta dell'Associazione in base al numero delle aziende aderenti nel particolare settore merceologico, che non deve essere inferiore a 5 o conferire complessivamente una contribuzione pari a 5 volte il contributo annuo minimo dovuto singolarmente.

Le aziende esercenti attività per le quali non sia stata costituita apposita Sezione saranno riunite in una Sezione "Industrie Varie".

Art. 2 – Attività

Le Sezioni merceologiche perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite in modo che in ciascuna di esse si esprima, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle aziende che le formano.

Esse hanno una funzione di consulenza e proposta in vista delle decisioni e delle attività dell'Associazione.

Art. 3 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento delle attività di cui all'articolo precedente, nonché nei loro comportamenti i componenti le Sezioni merceologiche si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali. A tal fine sarà data piena e completa attuazione a quanto stabilito in argomento dal Codice Etico ed alla Carta dei Valori di Confindustria già recepiti dallo Statuto dell'Associazione ed ai quali si fa rinvio.

Art. 4 – Sezione Edile, Ance Vibo Valentia

Per la specificità delle problematiche del settore, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali, alla Sezione Edile – Ance Vibo Valentia – è riconosciuto un autonomo potere decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e relativa rappresentanza esterna. L'organizzazione e le funzioni di Ance Vibo Valentia, di seguito elencate sono disciplinate dalle norme contenute in un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea di Sezione e ratificato dalla Giunta dell'Associazione.

Ance Vibo Valentia, s'impegna a non promuovere nuove associazioni autonome dell'edilizia esterne all'Associazione degli Industriali di Vibo Valentia. L'insorgere di problemi di carattere organizzativo, sarà, ove necessario, verificato congiuntamente dal Consiglio Direttivo di Ance Vibo Valentia e dalla Giunta dell'Associazione. Fra l'Associazione degli Industriali e Ance Vibo Valentia sarà assicurata un'effettiva concertazione sulle politiche generali che Ance Vibo Valentia

intenderà perseguire sui temi di propria specifica competenza.

Titolo Secondo

Funzioni, composizione, funzionamento e convocazione degli Organi delle Sezioni

Art. 5 – Organi della Sezione

- a) L'Assemblea.
- b) Il Consiglio Direttivo o Comitato di Presidenza.
- c) Il Presidente
- d) I Vice Presidente.

Qualora la consistenza della Sezione non consenta tale organizzazione, il Consiglio Direttivo è sostituito su proposta dell'Assemblea da un Comitato di Presidenza costituito da un Presidente eletto direttamente dall'Assemblea di Sezione e coadiuvato da due Vice Presidenti, eletti anch'essi dall'Assemblea su designazione del Presidente.

Possono essere rimesse all'Assemblea di Sezione, qualora se ne ravvisi l'opportunità, tutte le decisioni su argomenti di particolare rilievo e su casi di contrasto in seno al Comitato di Presidenza.

Art. 6 – L'Assemblea di Sezione:

1. delibera su ogni questione riguardante gli interessi della categoria e l'attività della Sezione, fermo restando che le decisioni che coinvolgono la rappresentatività dell'Associazione e l'interesse generale degli associati sono rimesse alla Giunta;
2. determina il numero dei membri del Consiglio stesso, che non può essere inferiore a tre e non superiore ad un consigliere ogni 10 iscritti oltre i primi tre;
3. elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo;
4. costituisce eventuali commissioni incaricate di studiare determinati problemi di particolare interesse della categoria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sezione;
5. indica le direttive di massima da seguire nello svolgimento dell'attività della Sezione.

Composizione, funzionamento e convocazione rispettano le disposizioni previste per l'Assemblea generale dell'Associazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo, Funzioni

Il Consiglio Direttivo di Sezione:

- a) elegge, fra i suoi membri, il Presidente;
- b) nomina, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti, il più anziano per età dei Vice Presidenti ha funzioni vicarie;
- c) studia i problemi della categoria e li prospetta alla Giunta dell'Associazione stessa;
- d) esprime il proprio parere su ogni argomento che venga sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione e/o dal Presidente della Sezione.
- e) svolge ogni opportuna azione per il conseguimento delle direttive tracciate dall'Assemblea

- di Sezione;
- f) esprime il parere della Sezione sulle domande di iscrizione all'Associazione, in vista della successiva ratifica da parte della Giunta;

Art. 8 – Consiglio Direttivo, composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti compreso il Presidente. L'Assemblea eleggerà, altresì, un consigliere ogni 10 iscritti oltre i primi 3. Il numero dei Consiglieri dovrà in ogni caso essere dispari. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo, modalità di candidatura

Almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea, i soci vengono invitati a mezzo fax o posta elettronica a presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere.

Tale candidatura deve pervenire, a mezzo fax o posta elettronica, alla segreteria almeno 2 giorni prima della data dell'Assemblea. Tutti i componenti della Sezione, in regola con i requisiti richiesti dal presente regolamento e dallo Statuto della Associazione, possono liberamente candidarsi. La rosa delle candidature dovrà essere sufficientemente ampia, e comunque superiore al numero dei seggi da assegnare.

Art. 10 – Consiglio Direttivo, norme per l'elezione

La segreteria provvede a distribuire ad ogni socio partecipante all'Assemblea la lista redatta in ordine alfabetico dei candidati insieme alle schede necessarie per la votazione. Ogni partecipante all'Assemblea ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate. I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti. In caso di parità di voti in graduatoria, si procederà al ballottaggio diretto fra i candidati, effettuato tra i soci presenti in Assemblea.

La regolarità delle votazioni è controllata dalla Commissione Elettorale, costituita per l'espletamento delle operazioni di voto e composta da un Presidente e da due scrutatori designati dall'Assemblea; sono fatte salve le competenze e le prerogative del Collegio dei Proviviri dell'Associazione.

Art. 11 – Consiglio Direttivo, convocazione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, senza tenere conto degli astenuti. Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe nelle votazioni.

Per le decisioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità dei voti, il voto del Presidente, o di che ne fa le veci, è decisivo. Le votazioni sono palesi o segrete secondo il sistema che verrà di volta in volta stabilito su proposta del Presidente. Tuttavia, per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procede a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente di Sezione lo ritenga opportuno. Il Consiglio è convocato, inoltre, su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, rivolta al Presidente con ordine del giorno motivato. In questo caso, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro 10 giorni, nei termini e nei modi stabiliti dai commi seguenti.

La convocazione deve essere trasmessa a mezzo fax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data di riunione del Consiglio Direttivo, in caso di urgenza, il Presidente potrà convocare il Consiglio con preavviso di almeno 3 giorni.

Art. 12 – Consiglio Direttivo, decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Le eventuali dimissioni di membri del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto. I membri del Consiglio che risultino assenti a 3 riunioni consecutive, senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituiti. In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea nei 20 giorni successivi per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua.

Art. 13 – Presidente di Sezione, funzioni

Il Presidente di Sezione:

- a) sovrintende l'andamento della Sezione;
- b) rappresenta la Sezione in seno alla Giunta dell'Associazione, di cui è membro di diritto.
- c) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Vice Presidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- d) convoca, presiede ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di Sezione;
- e) adempie a tutte le funzioni che gli vengano delegate dagli organi della Sezione;
- f) rappresenta a tutti gli effetti la Sezione verso l'esterno sempre in coordinamento con il Presidente dell'Associazione.
- g) In caso d'assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età.
- h) In caso d'impedimento dei Vice Presidenti protratto nel tempo, il Presidente ha comunque facoltà di attribuire deleghe suppletive ad altri membri del Consiglio direttivo.

Art. 14 – Presidente di Sezione, norme di elezione

Il Consiglio Direttivo, al termine dell'Assemblea che ha proceduto alla sua elezione, si riunisce per procedere all'elezione del Presidente. Il Presidente è eletto fra i Consiglieri che manifestino la loro disponibilità. L'elezione del Presidente avverrà a scrutinio segreto, e risulterà eletto il candidato che conseguirà il maggior numero di voti. In caso di parità si farà ricorso al ballottaggio.

Art. 15 – Presidente di Sezione, dimissioni

Nel caso di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente con funzioni vicarie; ove ciò non sia possibile, e in assenza di un Vice Presidente che possa svolgere tali

funzioni, l'interim è assunto dal Presidente dell'Associazione, in attesa che il Consiglio Direttivo elegga il nuovo Presidente di Sezione.

Art. 16 – Vice Presidenti, funzioni

I Vice Presidenti:

- a) coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi della Sezione;
- b) sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- c) provvedono, in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente, agli adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente;

Art. 17 – Consiglieri Incaricati, funzioni

Il Presidente può nominare, fra i membri del Consiglio Direttivo, dei Consiglieri incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 18 – Cariche, durata dei mandati

Tutte le cariche elettive hanno durata biennale. Le procedure per il rinnovo delle cariche devono essere avviate 30 giorni prima della scadenza mandato. Il Presidente e i Vice Presidenti possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti. S'intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Gli eletti alle cariche in sostituzione di persone che abbiano cessato l'incarico prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero stati coloro che essi hanno sostituito.

Art. 19 – Cariche, requisiti richiesti

Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrare quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative, che siano investiti di una effettiva responsabilità d'impresa e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale secondo i dettami del Codice Etico confederale. Per rappresentanti s'intendono: il titolare o il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, o un suo delegato, formalmente designato e scelto fra i procuratori generali ad negotia che siano membri del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori ed i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale intendendosi per tali anche gli stabilimenti locali.

Titolo terzo

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 – Rinvio allo Statuto dell'Associazione

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Associazione.

Art. 21 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione. Ai fini della rieleggibilità nella medesima carica si tiene conto del periodo in cui la carica è stata ricoperta prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.